



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 220 DEL 27/11/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA VIA GILLES VILLENEUVE E PARTE ROTATORIA VILLENEUVE NEL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA DIREZIONE VIA FAUSTO COPPI DAL GIORNO 29 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO 21 DICEMBRE 2020.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Vista la richiesta di proroga dell'ordinanza n. 198/2020 presentata dal Sig. Massimo Lanzarini, (Prot. Unione n. 25167 del 27.11.2020) in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi con sede legale in Carpi (MO) - Via Carlo Marx civ.101 - Partita IVA 00154410369 per effettuare l'intervento di trasformazione urbanistica allegato all'accordi di programma per il polo funzionale di zona B in attuazione al P.U.A. di recupero e riqualificazione ambito sub 39.0 (fase A) che comporta la modifica della circolazione stradale, nella via Gilles Villeneuve e lungo il tratto della rotonda Villeneuve nel territorio di Zola Predosa direzione via Fausto Coppi a Casalecchio di Reno;

Valutato che l'intervento di trasformazione urbanistica comporta la modifica della circolazione stradale, nel tratto interessato;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal giorno 29 Novembre 2020 al giorno 21 Dicembre 2020, nel tratto compreso tra la via Gilles Villeneuve e lungo il tratto della rotonda Villeneuve in direzione con la via Fausto Coppi di Casalecchio di Reno l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

- 1. Istituzione restringimento della carreggiata in corrispondenza dell'occupazione, lasciando**

comunque sempre due corsie per senso di marcia.

2. **Istituzione di un limite di velocità km/h 30, del divieto di sorpasso.**
3. **Divieto di fermata per tutti i veicoli in tutta l'area interessata, con esclusione solamente dei veicoli adibiti ai lavori.**
4. **Regolamentazione alla circolazione nell'area interessata con obbligo di dare la precedenza agli incroci della stessa, ove non già esistenti.**
5. **Apposizione segnaletica prima dell'inizio del restringimento della carreggiata, di lavori in corso, pericolo generico mezzi d'opera e avviso di viabilità modificata.**
6. **Evidenziazione dei lavori con idonei cartelli, segnaletica orizzontale e realizzazione, ove necessario di delimitazioni/sbarramenti realizzati con materiali idonei (p.es.jersey).**

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- **L'occupazione e le attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.**

- Presenza di movieri ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

- Dovranno essere garantiti gli accessi e/o le uscite ai fabbricati prospicienti l'area occupata;

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

- I cartelli e le recinzioni che occupano la carreggiata dovranno essere ben visibili anche in orario notturno a mezzo di lampade crepuscolari.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a poliziale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.
- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.
- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)